

DETERMINAZIONE del SEGRETARIO GENERALE N. 167

L'anno 2017, addì 10 del mese di aprile, nella Sede Camerale, il Segretario Generale Dott. Antonio Nannini ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento sotto indicato:

OGGETTO: ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE SPAZI: AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI AGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE

- Visto l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" come modificata, da ultimo, dal D. Lgs. n. 219 del 25.11.2016;
- Richiamate le delibere del Consiglio della Camera di Commercio di Forlì-Cesena n. 12 del 9.11.2015 e di Rimini n. 12 del 9.11.2015 con le quali è stato deliberato l'accorpamento delle medesime Camere nella nuova Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini;
- Preso atto del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2015 con il quale è stata istituita la nuova Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, con sede legale a Forlì, Corso della Repubblica, 5 e sede secondaria a Rimini, Via Sigismondo Malatesta, 28, a decorrere dal giorno dell'insediamento del nuovo Consiglio;
- Dato atto che in data del 19 dicembre 2016 si è insediato il Consiglio della nuova Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, a seguito del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 236 del 6.12.2016;
- Richiamata la determinazione Presidenziale n. 1 del 19.12.2016 con la quale si prende atto che il Dott. Antonio Nannini svolgerà la funzione di Segretario Generale fino al 31 maggio 2021;
- Richiamata la propria precedente determinazione n. 5 del 21.12.2016 con la quale, nelle more della definizione della macro organizzazione dell'ente e dell'assegnazione delle aree dirigenziali, si è provveduto ad una prima delega provvisoria di funzioni al fine di garantire l'operatività del nuovo ente;
- Visto l'art. 3 del già richiamato Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2015 che dispone il subentro della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti Camere di Commercio;
- Richiamato il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 contenente il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2015, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e in particolare l'art. 36 (Contratti sotto soglia);
- Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Nannini
Documento firmato digitalmente

- D. Lgs 163/2006", pubblicato in G.U il 10 dicembre 2010, per le disposizioni ancora vigenti fino all'entrata in vigore dei decreti e degli atti previsti nel D. Lgs. n. 50/2016 succitato;
- Visto l'art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.;
 - Visto l'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
 - Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Decreto Legge n. 52 del 7 maggio 2012 convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 2012 n. 94, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;
 - Visto il Decreto-Legge n. 95 del 06/07/2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (spending review), convertito nella legge n. 135/2012, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento;
 - Considerato che l'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 prevede che le pubbliche amministrazioni che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta alla rinegoziazione;
 - Visto l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo il quale le stazioni appaltanti possono procedere attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
 - Richiamata la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0172113 del 24.09.2015 con la quale si precisa: *"nelle more dell'approvazione del primo preventivo economico la nuova camera di commercio potrà sostenere oneri obbligatori e indifferibili tra cui ricadono le spese per il personale, le spese di funzionamento e quelle derivanti dall'applicazione di contratti"*;
 - Visto l'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 219 del 25/11/2016, relativo al riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, relative al piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole Camere di Commercio, con individuazione di una sola sede per ciascuna nuova Camera di Commercio e con razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate e, in ogni caso, con limitazione degli spazi utilizzati a quelli strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
 - Considerata la necessità di razionalizzare gli spazi delle sedi camerali, così come richiesto anche da Unioncamere Nazionale tramite il "Contributo per piano razionalizzazione (sedi camerali)" ricevuto il 28/02/2017, nel quale l'ente ha descritto le strategie di intervento che intende attuare;
 - Ritenuto, pertanto, di procedere, nell'ambito del suddetto piano alla razionalizzazione degli spazi e come già previsto dalla Camera di Commercio di Rimini in sede di aggiornamento del piano di investimento 2016 – 2018 (delibera di Giunta n. 74 del 20/09/2016) e nel piano di investimento 2017 – 2019 (delibera Consiglio n. 19/2016), a una razionalizzazione degli spazi della sede di Via Sigismondo per accogliere oltre al personale già ivi presente (n. 28 persone) il personale attualmente allocato presso la sede di Viale Vespucci 58 - Rimini (n. 38 persone) al fine di cessare la locazione passiva attualmente esistente dell'immobile di Viale Vespucci;
 - Considerato che, per potere dare attuazione al predetto piano, è necessario potere disporre di una ulteriore porzione di immobile sito in Via Sigismondo n. 26 – 47921 Rimini, adiacente a quello di proprietà in Via Sigismondo n. 28 – 47921 Rimini, che è stato posto in vendita nel corso

del 2016, di totali mq 159,70 (mq 113,45 piu' soppalco oggetto di SCIA in sanatoria di mq 43,93 e 2,32 scala), e sul quale la Giunta della Camera di Commercio di Rimini con delibera n. 74/2016 si è già espressa circa la volontà di procedere al suo acquisto subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- esito favorevole della pratica di sanatoria edilizia;
- conferma del cambio di destinazione (in deroga) dell'immobile, attualmente ad uso commerciale secondo il RUE, da parte del Comune di Rimini, per ottenere la quale risulta necessario presentare una pratica di "Permesso di costruire in deroga" ai sensi dell'art. 20 comma 2 della Legge Regionale 15/2013, e a cura di un professionista abilitato;
- Considerata, inoltre, l'intenzione esplicitata anche nei suddetti piani di razionalizzazione, di vendere una porzione del complesso immobiliare denominato "Palazzo dei congressi" di Riccione, sito in Riccione tra i Viali Virgilio, Fogazzaro e Catullo, corrispondente al 1° piano interrato (-S1) destinato a parcheggio distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Riccione al foglio 11 col mappale 3080 e subalterno 236 (ZC 1 Cat. D8 Rendita Catastale € 5.244,00), per un totale di mq 1.621, da cui si stima di ricavare n. 73 posti auto;
- Atteso che per potere avviare la procedura di dismissione è necessario eseguire in via preventiva il frazionamento catastale ed effettuare un aggiornamento della valutazione estimativa dell'immobile medesimo (considerato che l'ultima perizia - sulla base della quale è stato inserito il valore a bilancio per un importo totale pari a € 2.131.810,20 al lordo del relativo fondo ammortamento - risale al 2013);
- Ritenuto quindi imprescindibile il ricorso all'appalto dei predetti servizi tecnici, posto che presso la Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini non vi sono professionalità in possesso delle competenze tecnico-specialistiche richieste;
- Posto che trattasi di servizi di ingegneria e architettura rientranti tra quelli di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016, riconducibili a quelli indicati con i codici CPV 74200000-1, CPV 74274300-3, 74231900-6 e 74232400-8, come di seguito meglio specificato:
 - a) servizio attinente la redazione e presentazione della pratica di "Permesso di costruire in deroga" ai sensi dell'art. 20 comma 2 della Legge Regionale n.15/2013, relativamente all'immobile di Via Sigismondo 26 - 47921, in Rimini che si intende acquistare - CPV 74200000-1 (servizi architettonici, di ingegneria, di costruzione e di consulenza tecnica affini);
 - b) servizio attinente il frazionamento catastale della porzione di immobile di proprietà dell'ente presso il Palazzo dei Congressi di Riccione - CPV 74274300-3 (servizi catastali);
 - c) servizio attinente la valutazione tecnico - estimativa del medesimo immobile - CPV 74231900-6 e 74232400-8 (servizi di periti e servizi di estimo);
- Verificato che non sono attive convenzioni Consip o della centrale di committenza regionale Intercent-Er relativamente a detti servizi;
- Verificato altresì che per i servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 46 del D. lgs. 50/2016 corrispondenti ai CPV sopra dettagliatamente indicati non sono presenti i relativi servizi sul Me.pa di Consip e sul mercato elettronico di Intercent-Er;
- Viste le Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, secondo le quali, alla parte IV punto 1.3.1., per gli affidamenti di importo al di sotto di 40.000,00 euro è possibile procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

- Ritenuto opportuno avvalersi, per l'individuazione di una rosa di professionisti del settore, dell'elenco pubblicato sul sito <http://www.comune.riccione.rn.it> in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA dal Comune di Riccione relativamente agli affidamenti a tecnici esperiti, così come consentito anche dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016;
- Valutata l'opportunità, al fine di acquisire elementi utili per la valutazione della congruità dei corrispettivi richiesti, di richiedere due preventivi per il servizio di cui al suddetto punto a) a Geom. Ballista Carlo (BLLCRL77B01H294M, iscritto al n. 1309/anno 2002 del Collegio dei Geometri di Rimini) e a Giannone Maria (GNNMRA56D66H294P, iscritta al n. 682/anno 1981 del Collegio dei Geometri di Rimini), per il servizio di cui al suddetto punto b) a Baldacci Gabriele (BLDGRL75L09H294Q, iscritto al Collegio dei Geometri di Rimini) e a Gualdi Francesco (GLDFNC81S02C573W, iscritto al n. 1433/anno 2004 del Collegio dei Geometri di Rimini), per il servizio di cui al suddetto punto c) a Brioli Roberto Maria (BRLRRT46T14H294E, iscritto al n. 57/anno 1993 dell'Ordine degli Ingegneri di Rimini) e a Regazzi Francesco (RGZFNC46E20B188P, iscritto al n. 75/anno 1993 dell'Ordine degli Ingegneri di Rimini), tutti nominativi di cui all'elenco sopra citato scelti in base al contenuto professionale dell'affidamento ivi indicato;
- Stimato che l'importo massimo del valore degli appalti oggetto del presente provvedimento possa attestarsi attorno a € 1.000,00 oltre Iva ed oneri accessori di legge per il servizio di cui al punto a), € 1.000,00 oltre Iva ed oneri accessori di legge per il servizio di cui al punto b), € 2.500,00 oltre Iva ed oneri accessori di legge e per il servizio di cui al punto c);
- Richiamato l'art. 31 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità di attribuire i compiti del RUP al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare laddove non sia presente in organico una figura professionale di profilo tecnico nelle materie dell'ingegneria e della architettura, e valutata la scarsa rilevanza sia in termini economici sia in termini di complessità tecnico-amministrativa degli appalti in questione;
- Ritenuto di procedere all'aggiudicazione dei predetti servizi avvalendosi del criterio di aggiudicazione al prezzo più basso di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, posto che l'art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 prevede il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo solo al di sopra dei 40.000 di importo;
- Visto l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti;
- Dato atto che sarà allegata al relativo contratto, ove necessario, la dichiarazione di attestazione del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, rilasciata nelle forme previste per le dichiarazioni;
- Richiamata la circolare del Ministero dello Sviluppo economico prot. n. 0172113 del 24.09.2015 con la quale si precisa che "nelle more dell'approvazione del primo preventivo economico la nuova camera di commercio potrà sostenere oneri obbligatori e indifferibili tra cui ricadono le spese per il personale, le spese di funzionamento e quelle derivanti dall'applicazione di contratti";

- Ritenuto opportuno procedere agli affidamenti sopra descritti al fine di dare attuazione ai provvedimenti già assunti dalla Camera di Commercio di Rimini e alle strategie di intervento per la razionalizzazione delle sedi camerali già comunicate ad Unioncamere nazionale;
- Tutto quanto sopra premesso;

DETERMINA

- 1) di dare atto che il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per i seguenti servizi:
 - a) servizio attinente la redazione e presentazione della pratica di "Permesso di costruire in deroga" ai sensi dell'art. 20 comma 2 della Legge Regionale 15/2013, relativamente all'immobile di Via Sigismondo 26 – 47921 Rimini, che si intende acquistare;
 - b) servizio attinente il frazionamento catastale della porzione di immobile di proprietà dell'ente presso il Palazzo dei Congressi di Riccione;
 - c) servizio attinente la valutazione estimativa del medesimo immobile,previa richiesta di preventivi per il servizio di cui al suddetto punto a) a Ballista Carlo (BLLCRL77B01H294M) e a Giannone Maria (GNNMRA56D66H294P), per il servizio di cui al suddetto punto b) a Baldacci Gabriele (BLDGRL75L09H294Q) e a Gualdi Francesco (GLDFNC81S02C573W), per il servizio di cui al suddetto punto c) a Brioli Roberto Maria e a Regazzi Francesco, tutti nominativi di cui all'elenco sopra citato, nel limite massimo di spesa pari a € 1.000,00 oltre Iva ed altri oneri di legge per il servizio di cui al punto a), € 1.000,00 oltre Iva ed altri oneri di legge per il servizio di cui al punto b), € 2.500,00 oltre Iva ed altri oneri di legge per il servizio di cui al punto c);
- 3) di imputare la predetta somma massima di euro 4.500,00 oltre Iva ed altri oneri di legge sul conto 325050 (mastro "Spese di Funzionamento" – conto "Oneri prestazione servizi vari") sulla base della circolare MISE prot. n. 0172113 del 24.09.2015 citata in premessa, dando atto che il relativo stanziamento sarà inserito nel bilancio preventivo 2017 della Camera di Commercio della Romagna;
- 4) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento delle procedure di affidamento di cui sopra, ai sensi dell'art. 31 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, in qualità di responsabile del servizio competente, il Dott. Antonio Nannini, Segretario Generale dell'ente;
- 5) di avvalersi, per la parte relativa alla procedura di affidamento in senso stretto e per gli adempimenti obbligatori in materia di pubblicità e comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP), della dott.ssa Laura Lazzari, Responsabile P.O. Servizi Amministrativo-contabili, o della Dott.ssa Simona Cenci, Provveditore, funzionari in possesso delle competenze tecniche e degli accreditamenti necessari ad operare nei confronti della stessa Autorità.

Risorse e patrimonio - Provveditorato/SC

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Nannini
Documento firmato digitalmente